



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Spett.le Garda Uno S.p.A.

**10/6/2015**

**AG 45/15/AC**

**OGGETTO:** Richiesta di riesame del parere formulato dall'Autorità nazionale anticorruzione in ordine all'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di amministratore unico di Garda Uno S.p.A. a colui che, negli anni precedenti, ha ricoperto la carica di Sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 ricompreso della medesima regione.

In esito a quanto richiesto con note acquisite al prot. n. 25051 e 22946 del 2015, si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza del 10 giugno 2015 – ha approvato la sua seguente decisione.

Con istanza del 26 febbraio 2015 (prot. n. 25051/2015 e prot. n. 22946/2015), l'ufficio legale della Società Garda Uno S.p.A. ha formulato una richiesta di riesame del parere reso dall'Autorità nell'adunanza del 13 marzo 2014 (prot. n. 7242/2014) avente ad oggetto l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di amministratore unico di Garda Uno S.p.A.

La Garda Uno S.p.A. è una società a totale capitale pubblico costituita nel 2003, ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel) per la gestione delle reti, degli impianti e delle risorse idriche e di altri servizi, a seguito della trasformazione dell'Azienda speciale "Consorzio Garda Uno".

Sono azionisti della società la Provincia di Brescia e 24 Comuni e, come risulta da verbale della assemblea ordinaria del **26 luglio 2013**, per il triennio 2013-2015 è stato designato quale amministratore unico il Sindaco di Lonato del Garda, attualmente in carica.

All'esito di questa ultima designazione, l'Autorità è stata chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità tra la carica di Sindaco e la carica di amministratore unico di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale, nel caso in cui, tuttavia, la designazione non avvenga ad opera di un ente locale, ma dall'assemblea dei soci, costituita da 25 enti locali.

Più precisamente, con nota in data 26 luglio 2013 (prot. n. 7421 del 22 luglio 2013), a firma del Sindaco del Comune di Salò (Brescia), si è chiesto il parere di questa Autorità in ordine:



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

- ✓ all'interpretazione dell'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013 con riferimento all'incarico di amministratore di una società per azioni a partecipazione totalmente pubblica di cui l'amministrazione comunale è azionista insieme ad altri venti Comuni;
- ✓ all'interpretazione dell'espressione "assunzione nel corso dell'incarico" di cui all'art. 13, comma 3 del detto decreto.

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 aprile 2014, ha espresso l'avviso che: «l'incarico di amministratore unico della Garda Uno S.p.A., conferito al Sig. Mario Bocchio, si pone in contrasto con le previsioni di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nella parte in cui vieta il conferimento di incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale a coloro che nell'anno precedente siano stati componenti della giunta di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ricompreso nella medesima regione. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che, in forza dell'art. 15 del citato decreto, la contestazione dell'esistenza di una situazione di inconferibilità compete al responsabile della prevenzione della corruzione, l'Autorità ha ritenuto opportuno sollecitare gli opportuni accertamenti del caso e l'adozione delle conseguenti determinazioni, dandone tempestiva informativa a questa Autorità. Si è altresì ritenuto opportuno richiamare l'attenzione delle S.V. sulle previsioni di cui agli articoli 17 e 18 del richiamato decreto. Infine, si è colta l'occasione per precisare che le ipotesi di inconferibilità previste per gli enti di diritto privato in controllo pubblico ricorrono anche nel caso in cui il l'amministratore unico non è incaricato direttamente dall'ente locale ma è eletto dall'Assemblea, alla quale l'ente medesimo partecipa in qualità di socio».

Per completezza di informazioni si rappresenta che a seguito del parere ANAC, il provvedimento del Responsabile della prevenzione del comune di Salò è stato impugnato davanti al TAR Lombardia, sezione Brescia, con numero di ruolo 747/2014 R.G., finora non ancora calendarizzato.

L'esponente obietta quanto segue:

- il dott. Mario Bocchio, Sindaco di Lonato del Garda eletto amministratore unico della società Garda Uno S.p.A. dall'assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 26 luglio 2013, era già stato eletto Presidente del consiglio di amministrazione di Garda Uno S.p.A. dall'assemblea dei soci del 25 ottobre 2010 e rivestiva tale carica al momento del rinnovo dell'incarico. Sul punto, si fa notare che con la delibera n. 48/2013, l'Autorità ha ritenuto che l'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 possa essere interpretato nel senso che il divieto operi soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisca invece la conferma dell'incarico già ricoperto. In tal senso, si richiama anche l'orientamento n. 8 del 15 maggio 2015 a tenore del quale: «Con riferimento agli incarichi di presidente o amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, provinciale o comunale, il divieto di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013, opera soltanto nell'ipotesi di incarico



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

conferito presso un ente di diritto privato in controllo pubblico diverso, mentre non impedisce la conferma dell'incarico presso il medesimo ente».

- La nomina dell'amministratore unico di Garda Uno S.p.A. è stata disposta dall'assemblea dei soci e non direttamente da un solo comune, trattandosi di norme che incidono su uno *status* non possono essere estese analogicamente, ma soggette a stretta interpretazione.
- La questione posta dal comune di Lonato (Brescia) nella richiesta del 26 luglio 2013, in ordine all'applicazione, nel caso di specie, della norma di cui all'art. 13, comma 3 del d.lgs. n. 39/2013 non è stata affrontata nel parere reso dall'Autorità. Se il tenore letterale di tale norma prevede solo che chi è già amministratore di un ente di diritto privato in controllo pubblico locale non possa assumere, nel corso dell'incarico, la carica di componente di Giunta o Consiglio in Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non è previsto il caso inverso (chi è già componente di giunta o consiglio in comuni con popolazione superiore a 15.000 può diventare amministratore di società pubbliche locali partecipate) allora l'incompatibilità in questo caso non sussiste in quanto non è espressamente prevista.
- Infine, con l'orientamento n. 10 del 15 maggio 2014 l'Autorità ha stabilito che: «Per le ipotesi di cumulo della carica politica e dell'incarico amministrativo sorto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, trova applicazione quanto previsto dall'art. 29 ter del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, ai sensi del quale “[...] gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti”. Parimenti, le ipotesi di inconfiribilità previste dal citato d.lgs. n. 39/2013 non operano fino alla scadenza del preesistente incarico amministrativo».

Le tesi rappresentate dall'ufficio legale della società Garda Uno S.p.A. non posso trovare accoglimento per le considerazioni che seguono:

Inconferente è il riferimento, per il caso di specie, alla delibera n. 48/2013; tale provvedimento, infatti, ha come scopo unicamente quello di permettere ad amministratori di enti pubblici e/o di diritto privato in controllo pubblico di essere riconfermati nel loro incarico al termine della scadenza dello stesso, in assenza di altra causa ostativa di inconfiribilità/incompatibilità prevista dal decreto 39/2013. Ne deriva che se l'interessato fosse stato riconfermato, anche in vigenza del decreto 39/2013, quale presidente del consiglio di amministrazione, sulla base di quanto espresso dalla delibera n. 48/2013 non sarebbe incorso nelle ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013. Nel caso esaminato, invece, non solo l'interessato da presidente del cda dell'ente è stato nominato amministratore unico dello stesso, ma tale nomina è avvenuta mentre ricopriva la carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di qui l'inconfiribilità accertata nel parere dell'A.N.AC.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Il fatto, quindi, che all'entrata in vigore del decreto 39/2013 al soggetto è stato conferito un nuovo incarico (quello di amministratore unico della Società) consente di ritenere non operante il regime speciale di cui art. 29-ter del d.l. 69/2013.

Secondo quanto previsto dalla citata delibera n. 48/2013, infatti, la conferma dell'incarico già ricoperto presso lo stesso Ente è possibile solo nel caso in cui non sussistano a carico dell'interessato ulteriori cause di inconferibilità/incompatibilità.

Una volta pronunciata sulla situazione di inconferibilità, l'A.N.A.C. ha ritenuto di non affrontare il quesito in materia di incompatibilità, ritenendo assorbita la richiesta dal pronunciamento sull'inconferibilità.

Quanto all'obiezione sollevata in ordine alla modalità di nomina dell'amministratore unico di Garda Uno S.p.A. disposta dall'assemblea dei soci e non direttamente da un solo comune, si fa presente che sul punto l'Autorità si era espressa con l'orientamento n.100/2014.

Al fine di chiarire ulteriormente quanto affermato nel citato orientamento, anche sulla base delle suesposte considerazioni, l'Autorità ha approvato la riformulazione dello stesso, secondo quanto di seguito indicato:

Orientamento n. 100 del 21 ottobre 2014

Sussiste l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, anche quando l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, sia stato conferito non dall'amministrazione locale ma da un organo sociale del medesimo Ente di diritto privato in controllo pubblico. Ciò in quanto opera un divieto generale legato alla provenienza da cariche politiche che mira a prevenire conflitti di interesse tra le posizioni del vigilante/controllore che poi diventa gestore.

Parole chiave: Anticorruzione – art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 – conferimento dell'incarico anche da parte di un organo sociale dell'ente di diritto privato in controllo pubblico – inconferibilità – sussistenza.

Si conferma, pertanto, la sussistenza della situazione di inconferibilità della situazione posta all'attenzione dell'Autorità, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. d) del d.lgs. 39/2013.

*Raffaele Cantone*